



Ministero
delle Infrastrutture e dei Trasporti
Capitaneria di porto di Venezia

ORDINANZA N°94/2019

Il Comandante del porto e Capo del Circondario marittimo di Venezia;

VISTA: l'istanza assunta a protocollo n°24749 in data 05/08/2019, con la quale la ditta Ferrari Ing. Ferruccio S.r.l. con sede legale a Fusina (VE), ha richiesto la proroga dell'Ordinanza n°97/2018 intesa a regolamentare la navigazione nello specchio acqueo antistante l'area dell'ex Alumix di Fusina nel Canale litoraneo Malamocco - Marghera, durante l'attività di escavo per la realizzazione della nuova "Darsena Sud" - adiacente alla già operativa Darsena Nord -, che sarà adibita all'ormeggio delle navi traghetto;

VISTA: la nota datata 17/01/2019, con la quale la Soc. COGE MANTOVANI S.p.A. ha affidato in regime di subappalto i lavori di cui trattasi alla ditta Ferrari Ing. Ferruccio S.r.l.;

VISTA: la propria Ordinanza n°97/2018 in data 06/12/2018, sopra richiamata;

VISTA: la Legge n°84/1994 e ss.mm./ii.;

VISTI: gli articoli 62 e 81 del Codice della Navigazione e l'articolo 59 del relativo regolamento di esecuzione – parte marittima;

VISTI: gli atti d'ufficio;

RENDE NOTO

che dalla data di emanazione della presente Ordinanza e **fino al giorno 03/11/2019**, nello specchio acqueo antistante l'area dell'ex Alumix di Fusina sita nel Canale litoraneo Malamocco - Marghera, la ditta Ferrari Ing. Ferruccio S.r.l., mediante l'ausilio di unità navali, effettuerà lavori di escavo per la realizzazione della nuova "Darsena Sud" adibita all'ormeggio di navi traghetto, come meglio individuata nell'allegata planimetria che costituisce parte integrante del presente provvedimento.

ORDINA

Articolo 1

che dalla data di emanazione della presente Ordinanza e **fino al giorno 03/11/2019**, tutte le unità navali in transito nel Canale litoraneo Malamocco -Marghera sono tenute a transitare ad una distanza di sicurezza dall'area di cui al "Rende Noto" e dalle unità dedite ai lavori, mantenendo la minima velocità consentita per la manovra in sicurezza e ponendo comunque la massima attenzione alle eventuali segnalazioni provenienti dal personale della ditta esecutrice dei lavori.

Articolo 2

L'inizio e la sospensione quotidiana delle attività, al pari del termine dei lavori, devono essere comunicati, a cura del responsabile di cantiere, alla Sala Operativa della Capitaneria di porto di Venezia e alla Stazione Piloti, tramite VHF canali 13 e 16.

La Capitaneria di porto di Venezia, per ragioni connesse alla sicurezza della navigazione e alla salvaguardia della vita umana in mare, può in ogni momento richiedere la sospensione dei lavori e lo sgombero dell'area.

L'impresa esecutrice è tenuta ad eseguire le attività di escavo e conferimento presso i siti appositamente individuati, in ossequio alle specifiche prescrizioni impartite dal Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche.

Articolo 3

I comandanti dei mezzi nautici utilizzati nei lavori devono osservare le seguenti prescrizioni:

- mantenersi in continuo contatto radio canale 13 VHF con la Corporazione dei Piloti del porto di Venezia e la Sala Operativa/Ufficio Traffico della Capitaneria di porto di Venezia in modo da essere a conoscenza dei movimenti delle navi in transito nella zona interessata, e per coordinare i propri spostamenti in relazione al traffico portuale;
- esporre a riva, durante l'esecuzione dei lavori, i segnali ed i fanali prescritti dalla regola 27 del vigente regolamento per prevenire gli abbordi in mare (Colreg 72).
- disimpegnare l'area durante i periodi di inattività del cantiere, al fine di non intralciare il normale transito delle unità navali nella zona interessata.

Articolo 4

I contravventori alla presente Ordinanza, salvo che il fatto costituisca diversa e/o più grave fattispecie illecita, saranno sanzionati ai sensi:

- dell'art. 53, comma 3 del Decreto legislativo n° 171/2005 e ss.mm./ii., se alla condotta di un'unità da diporto;

- dell'art. 1174, comma 1 ovvero dell'art. 1231 del Codice della Navigazione, negli altri casi e a seconda della fattispecie.

Inoltre, i contravventori saranno ritenuti responsabili civilmente dei danni che possono derivare alle persone e/o alle cose in conseguenza dell'avvenuta trasgressione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare la presente Ordinanza, pubblicizzata mediante inclusione nella sezione "Ordinanze e Avvisi" del proprio sito web istituzionale www.guardiacostiera.gov.it/veneziah che entra in vigore dalla data della sua emissione.

Venezia, *(data della firma digitale)*

IL COMANDANTE

CA (CP) Piero PELLIZZARI

(Firma digitale apposta ai sensi del decreto legislativo n°82/2005 e delle discendenti disposizioni attuative)

